



COMUNICATO STAMPA n. 164/22

Lussemburgo, 29 settembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-649/20 P | Spagna/Commissione - C-658/20 P | Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commissione - C-662/20 P | CaixaBank e a./Commissione

L'avvocato generale Pikamäe propone di annullare parzialmente la sentenza del Tribunale nonché la decisione della Commissione sul «regime spagnolo di tax lease»

Nel 2006, la Commissione europea era stata investita di diverse denunce relative all'applicazione del «regime spagnolo di tax lease» a taluni accordi di locazione finanziaria, in quanto consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di una riduzione di prezzo del 20-30 % per l'acquisto di navi costruite in cantieri navali spagnoli. Secondo la Commissione, l'obiettivo del regime spagnolo di tax lease era anzitutto quello di generare un vantaggio fiscale a favore dei gruppi di interesse economico (GIE) e degli investitori che vi partecipavano, i quali trasferivano successivamente una parte di tali vantaggi alle compagnie di trasporto marittimo che avevano acquistato una nave nuova.

In una decisione ¹ adottata nel luglio del 2013, la Commissione ha ritenuto che alcune misure fiscali facenti parte del regime spagnolo di tax lease, le quali includevano l'applicazione discrezionale dell'ammortamento anticipato dei beni locati, nonché il regime spagnolo di tax lease nel complesso, costituissero un aiuto di Stato ² sotto forma di vantaggio fiscale selettivo, il quale era parzialmente incompatibile con il mercato interno. Dal momento che a tale regime di aiuti era stata data esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell'obbligo di notifica ³, essa aveva ingiunto alle autorità nazionali di recuperare tali aiuti presso gli investitori, ossia i membri dei GIE.

Nel settembre del 2013 la Spagna, la Lico Leasing, SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: la «PYMAR») hanno presentato ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione ⁴, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato detta decisione ritenendo, in particolare, che l'esistenza di un potere discrezionale conferito all'amministrazione fiscale non fosse sufficiente a rendere selettivi i vantaggi risultanti dal regime spagnolo di tax lease nel suo insieme in quanto i vantaggi in questione restavano aperti alle stesse condizioni a ogni investitore che decidesse di partecipare alle operazioni nell'ambito del regime spagnolo di tax lease. La Corte, investita di un'impugnazione proposta dalla Commissione, ha annullato, con la sua sentenza del 25 luglio 2018,

¹ Decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come «regime spagnolo di tax lease» (GU 2014, L 114, pag. 1).

² Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

³ Previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

⁴ T-515/13 e T-719/13 (v. [comunicato stampa 150/15](#)).

Commissione/Spagna e a. ⁵, la sentenza del Tribunale. La Corte ha ritenuto segnatamente che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto dovuto al fatto di avere fondato la sua analisi del carattere selettivo delle misure fiscali sulla premessa errata secondo cui gli investitori e non i GIE fossero i beneficiari dei vantaggi fiscali. Avendo rilevato che il Tribunale non si era pronunciato sull'integralità dei motivi dedotti dinanzi al medesimo, la Corte ha ritenuto che lo stato degli atti non le consentisse di statuire e, pertanto, ha rinviato le cause al Tribunale.

Con la sua sentenza su rinvio del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dai ricorrenti ⁶. La Spagna, la Lico Leasing SA, la PYMAR e la Caixabank SA e a. hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Pritt Pikamäe ritiene in primo luogo che **il metodo utilizzato dal Tribunale per esaminare la selettività del regime spagnolo di tax lease fosse corretto**. Infatti, **la concessione di tali vantaggi fiscali derivanti dal regime spagnolo di tax lease era subordinata al previo ottenimento da parte delle imprese dell'autorizzazione a procedere all'ammortamento anticipato**, la quale veniva concessa dall'amministrazione fiscale in forza di un **potere discrezionale ampio**. Tale potere discrezionale, delimitato da criteri vaghi e privi di qualsivoglia carattere obiettivo, **permetteva all'amministrazione fiscale di determinare i beneficiari dell'ammortamento anticipato o le condizioni di siffatto ammortamento, il che consente di ritenere che il criterio di selettività sia soddisfatto**.

Cionondimeno, per quanto riguarda **il metodo di calcolo dell'aiuto incompatibile**, l'avvocato generale ritiene che **la sentenza del Tribunale sia viziata da un difetto di motivazione, cosicché essa deve essere parzialmente annullata**. Secondo l'avvocato generale Pikamäe, il Tribunale, invece di esaminare la questione se la parte del vantaggio fiscale trasferita alle compagnie di trasporto marittimo potesse essere considerata un vantaggio indiretto risultante dall'applicazione del regime fiscale di tax lease, si è limitato a constatare che era pacifico che le compagnie di trasporto marittimo non fossero le beneficiarie dell'aiuto in questione, e a ricordare la logica della decisione della Commissione quanto al motivo che giustificava il recupero presso i soli investitori.

Nell'interesse dei soggetti passivi interessati, l'avvocato generale propone dunque alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia, astenendosi dal rinviare nuovamente la causa al Tribunale. Egli tenta pertanto di stabilire se il metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto da recuperare, come concepito dalla Commissione nella sua decisione, comporti l'obbligo per gli investitori di restituire un importo più elevato di quello di cui hanno effettivamente beneficiato a causa della concessione dell'aiuto, dal momento che una parte di tale importo è stata sistematicamente trasferita da tali investitori alle compagnie di trasporto marittimo.

L'avvocato generale Pikamäe sottolinea che il recupero degli aiuti deve ripristinare la situazione anteriore all'erogazione dell'aiuto. Per questo motivo, qualora un'impresa abbia **trasferito** ad un'altra entità una parte del vantaggio derivante da una misura statale, è necessario procedere alla **quantificazione esatta dell'aiuto che deve essere recuperato** presso tale impresa, di modo che quest'ultima perda unicamente il vantaggio di cui essa ha beneficiato rispetto ai suoi concorrenti. Invero, il recupero di un importo più elevato indebolirebbe la posizione concorrenziale anteriore del beneficiario dell'aiuto e avrebbe dunque la natura di sanzione.

L'avvocato generale ricorda che la Corte ha già ritenuto che un vantaggio possa essere concesso ad imprese diverse da quelle a cui le risorse statali vengono direttamente trasferite. Egli verifica dunque se il regime spagnolo di tax lease sia concepito in modo da orientare i suoi effetti secondari verso le compagnie di trasporto marittimo. L'avvocato generale rileva che **la semplice attuazione di un regime di aiuti che conferisce all'amministrazione fiscale un potere discrezionale quanto alla scelta dei beneficiari e alle condizioni di concessione dell'aiuto, come il regime spagnolo di tax lease, potrebbe consentire agli Stati membri di «dissimulare» l'esistenza di beneficiari indiretti ed evitare così che una parte o la totalità di tale aiuto venga recuperata presso i medesimi**. Dopo aver esaminato una serie di indizi riguardanti l'adozione e il funzionamento del regime spagnolo di

⁵ C-128/16 P (v. [comunicato stampa 115/18](#)).

⁶ T-515/13 RENV e T-719/13 RENV (v. [comunicato stampa 116/20](#)).

tax lease, da cui è possibile desumere il **nesso tra un vantaggio indiretto e l'intervento statale**, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che la parte del vantaggio fiscale trasferita dai GIE alle compagnie di trasporto marittimo nell'ambito dei contratti privati conclusi tra gli stessi deve essere sottratta dall'importo che deve essere recuperato presso gli investitori dei GIE. Egli **propone** pertanto parimenti **alla Corte di annullare parzialmente la decisione della Commissione e, più precisamente, l'ingiunzione di recupero per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

